

***MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E
RICERCATORI DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 19,
DELLA LEGGE 240/2010***

Emanato con D.R. n. 13878 del 25 settembre 2014
Pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo 26 settembre 2014
In vigore dal 27 settembre 2014

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO il D.L. 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 9, comma 21, che ha disposto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, la disapplicazione dei meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi per il personale non contrattualizzato;
- VISTO l'art. 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il D.M. 21 luglio 2011, n. 314 "Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico – art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- VISTE le note prot. n. 740 del 15 maggio 2012 e prot. n. 572 del 14 gennaio 2014 con le quali il MIUR ha comunicato lo stanziamento disposto nei confronti delle Università per gli anni 2011, 2012 e 2013 per le finalità di cui al D.M. n. 314/2011;
- VISTO il D.M. 21 luglio 2013, n. 665 "Criteri e modalità per la riparto tra gli Atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell'intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell'art. 29, comma 19, Legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- CONSIDERATA che le modalità di attribuzione delle suddette risorse devono essere disciplinate con regolamenti che garantiscano procedimenti di selezione basati sulla valutazione comparativa dei candidati;
- VISTO il D.R. n. 13786 del 12.9.2014 con il quale è stato emanato il "Regolamento per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/2010";
- CONSIDERATA l'esigenza di apportare modifiche al sopracitato regolamento;
- PRESO ATTO della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione del 23.9.2014;

DECRETA

Il D.R. n. 13786 del 12.9.2014 settembre 2014 citato in premesse è modificato come da allegato al presente decreto.

Il Regolamento entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Milano, 25 settembre 2014

IL RETTORE
Maria Cristina Messa

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE A PROFESSORI E RICERCATORI
DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 19, DELLA LEGGE 240/2010**

Art. 1

Ambito di applicazione e soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di attribuzione dell'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della Legge 240/2010, nel rispetto dei criteri fissati dal D.M. n. 314 del 21 luglio 2011 e dal D.M. n. 665 del 26 luglio 2013.
2. Sono soggetti ammissibili i professori e i ricercatori, in servizio negli anni 2011, 2012 e 2013, che avrebbero maturato nell'anno per il quale viene assegnato il finanziamento ministeriale, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli art. 36 e 38 del D.P.R. 382/80, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 21, del D.L. 31.5.2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. L'elenco provvisorio dei soggetti aventi diritto attualmente in servizio, suddiviso per gli anni 2011, 2012, e 2013 è pubblicato sul sito di Ateneo unitamente agli incarichi di didattica e agli incarichi gestionali ricoperti all'interno dell'Ateneo svolti nel triennio precedente la richiesta dell'incentivo. Entro 10 giorni dalla pubblicazione, a pena di decadenza, possono essere presentate osservazioni all'elenco e ai dati in possesso dell'Ateneo. Sulle stesse decide il Rettore, pubblicando nei successivi 10 giorni l'elenco definitivo.

Art. 2

Distribuzione delle risorse

1. Le risorse assegnate dal MIUR con D.M. 21 luglio 2011 e D.M. 26 luglio 2013 sono distribuite dal Consiglio di Amministrazione, in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e fascia (ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato), nel rispetto della normativa vigente.
2. Le risorse sono distribuite ai candidati che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie che seguono le procedure di selezioni di cui all'art. 3 e comunque nel limite massimo del cinquanta per cento dei soggetti ammissibili di cui al comma 1, per ciascun ruolo e fascia limitatamente all'anno 2011 e nella misura del sessanta per cento per gli anni 2012 e 2013.

Art. 3

Procedure di selezione

1. Possono presentare la domanda di partecipazione alla selezione, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del bando, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 2, che nel triennio precedente abbiano assolto i compiti didattici loro affidati in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo presso cui hanno prestato servizio ed effettuato almeno una pubblicazione secondo i criteri definiti negli appositi bandi suddivisi per ruolo e fascia.
2. I candidati devono allegare alla domanda una sintetica relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte ai sensi dell'art. 6, comma 14 della citata legge n. 240 del 2010.
3. L'accertamento degli elementi di valutazione, riferito al triennio precedente, verrà operato d'ufficio sulla base dei dati disponibili nelle banche dati d'Ateneo e pertanto i candidati non dovranno produrre alcuna documentazione al riguardo.
4. Il personale richiedente che nel triennio di riferimento indicato nel bando era in servizio presso altra Università o istituto universitario ad ordinamento speciale dovrà allegare alla domanda e alla relazione:

- a. l'elenco degli elementi di valutazione;
 - b. la dichiarazione di aver assolto i compiti didattici istituzionali affidati, in relazione allo stato giuridico e alle esigenze dell'Ateneo di provenienza, quantificando il monte ore e la natura di tali compiti;
 - c. la dichiarazione di aver assolto compiti gestionali con decreto di nomina dell'ateneo di provenienza.
5. L'amministrazione svolge controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo anche con interrogazioni presso le altre università o istituti, entro un mese dalla scadenza della presentazione delle domande. Entro il suddetto periodo può chiedere integrazioni o correzioni di tali dichiarazioni, o rigettare domande con dichiarazioni apertamente discrepanti rispetto a quanto dichiarato dalle università o altri istituti di originaria affiliazione.
6. L'attribuzione delle risorse di cui all'art. 1, avviene previa valutazione comparativa dei soggetti di cui al comma 1 effettuata secondo i criteri di merito accademico e scientifico definiti all'art. 5.
7. Le procedure di selezione sono distinte per ruolo e fascia. Nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 5 si tiene conto dello stato giuridico dei candidati in base al ruolo ed alla fascia di appartenenza.
8. La Commissione di cui all'art. 4, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 5, stila una graduatoria provvisoria per ogni ruolo e fascia.
9. L'importo "una tantum" riconosciuto ad ogni soggetto di cui al comma 1 è pari al massimo alla differenza tra la classe/scatto in godimento e quella che avrebbe maturato nel corso dell'anno di riferimento comunque riproporzionata rispetto alla disponibilità delle risorse.
10. Le graduatorie definitive, comprensive degli importi riconosciuti, sono approvate con decreto del Rettore.

Art. 4 Commissione

1. La Commissione di Valutazione è composta da quei membri del Nucleo di Valutazione, non studenti dell'Ateneo, che non sono ammissibili all'intervento di cui all'art. 1 comma 2. La Commissione riceve dall'amministrazione ogni informazione utile per procedere alla valutazione delle domande.
2. La commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi decorrente dalla data del decreto di nomina.

Art. 5 Criteri di selezione

La valutazione dei candidati sarà effettuata in centesimi in base ai seguenti criteri:

1. Per quanto riguarda la didattica:

Professori di I, II fascia e ricercatori: massimo 20 punti

- Ore di didattica complessivamente svolte nei tre anni accademici precedenti alla richiesta dell'incentivo

2. Per quanto riguarda la ricerca:

Professori di I fascia: massimo 45 punti

Professori di II fascia: massimo 60 punti

Ricercatori: massimo 80 punti

- numero e qualità delle pubblicazioni scientifiche nel triennio precedente, valutate anche sulla base di criteri adottati a livello nazionale e internazionale, in relazione all'ambito disciplinare di afferenza considerando esclusivamente le pubblicazioni caricate nel Bicocca Open Archive (BOA). L'amministrazione, effettuando le verifiche di veridicità delle dichiarazioni presentate dal personale di cui al precedente art. 3 comma 4, dispone anche l'acquisizione delle pubblicazioni dichiarate ma non ancora inserite nel BOA.
3. Per quanto riguarda gli incarichi gestionali:
- Professori di I fascia: massimo 35 punti
Professori di II fascia: massimo 20 punti
- verranno valutati gli incarichi ricoperti per almeno un anno nel triennio precedente la richiesta dell'incentivo. Sono riconosciuti i seguenti ruoli:
 Rettore, Rettore Vicario, Prorettore, delegato del Rettore, Preside, Presidente di Scuola, Direttore di Dipartimento, Presidente di Consiglio di coordinamento Didattico, Coordinatore di Corsi di Studio, Coordinatore di Dottorato di ricerca e Direttore di Scuola di Specializzazione, Componente del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione.
4. Gli incarichi di cui al comma precedente sono quelli conferiti con provvedimento formale in base alla normativa vigente.

Art. 6 **Norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.